

a cura di
Paolo Passaniti



Lavoro e cittadinanza femminile

Anna Kuliscioff
e la prima legge
sul lavoro delle donne

FrancoAngeli

Informazioni per il lettore

Questo file PDF è una versione gratuita di sole 20 pagine ed è leggibile con



La versione completa dell'e-book (a pagamento) è leggibile con Adobe Digital Editions. Per tutte le informazioni sulle condizioni dei nostri e-book (con quali dispositivi leggerli e quali funzioni sono consentite) consulta [cliccando qui](#) le nostre F.A.Q.



Collana della Fondazione di studi storici Filippo Turati

diretta da Maurizio Degl'Innocenti e Luigi Tomassini

La collana di storia della Fondazione di studi storici Filippo Turati vuole essere una palestra di libero dibattito storiografico, nel solco della tradizione ideale e culturale democratica e socialista. Aperta alla collaborazione tanto di giovani studiosi quanto di storici affermati, italiani e stranieri, si propone di contribuire al rinnovamento della storiografia italiana dando particolare attenzione alle metodologie nuove e più sensibili al rapporto con la cultura europea e internazionale.

ISSN 2420-9783

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità.

a cura di
Paolo Passaniti

Lavoro e cittadinanza femminile

Anna Kuliscioff
e la prima legge
sul lavoro delle donne

FrancoAngeli

*In copertina: La piscinina della lavanderia, fotografo non identificato, Milano, 1890 circa
(Civico Archivio Fotografico del Castello Sforzesco, n. A3784).*

Copyright © 2016 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

Indice

Introduzione , di <i>Paolo Passaniti</i>	pag.	7
La donna e la società di massa, di <i>Maurizio Degl'Innocenti</i>	»	19
1898-1902: i cinque anni che sconvolsero il diritto del lavoro, di <i>Lorenzo Gaeta</i>	»	31
La legge Carcano sul lavoro delle donne e dei fanciulli, di <i>Maria Vittoria Ballestrero</i>	»	44
La legislazione europea sul lavoro femminile e minorile di inizio secolo: un quadro comparato, di <i>Gianni Silei</i>	»	60
Cittadinanza e tutela della maternità nell'Italia giolittiana. La classe dirigente politica, la Kuliscioff, i socialisti, di <i>Michela Minesso</i>	»	74
La forzatura delle pareti domestiche e la cittadinanza “mediata”, di <i>Ninfa Contigiani</i>	»	99
Dalla tutela del lavoro femminile al libero amore. Il diritto di famiglia nella società dell'avvenire, di <i>Paolo Passaniti</i>	»	122
Donne e diritti nel prisma del positivismo italiano tra Otto e Novecento. Natura, ordine giuridico e senso comune, di <i>Floriana Colao</i>	»	156
Una “fioritura di sentimenti vari”. L'immagine della donna nella cultura di inizio Novecento, di <i>Irene Piazzoni</i>	»	206

Partito socialista, associazionismo femminile e i diritti ne «La Difesa delle Lavoratrici», di <i>Fiorenza Taricone</i>	pag. 248
Clara Campoamor e i diritti delle donne in Spagna, di <i>Maria Dolores Santos Fernández</i>	» 281
Dalla tutela del lavoro dei minori all'istruzione, formazione, occupabilità dei giovani, di <i>Bruno Fiorai</i>	» 291
La documentazione fotografica del lavoro delle donne e dei fanciulli all'inizio del XX secolo, di <i>Luigi Tomassini</i>	» 310
Gli Autori	» 351
Indice dei nomi	» 353

Introduzione

di Paolo Passaniti

La rilettura di Anna Kuliscioff, come ispiratrice della prima legge sul lavoro delle donne, ha costituito oggetto del recente convegno senese su *La legge del 1902 sul lavoro femminile e minorile del 1902 e la cittadinanza della donna nel 90° anniversario dalla morte di Anna Kuliscioff*¹, con la presenza di giuslavoristi, storici del diritto e storici generali. Il dialogo tra giuristi e storici ha polarizzato l'attenzione sulla cittadinanza femminile costruita intorno all'autosufficienza economica. Il presente volume si propone di riprendere questo dialogo e di svilupparlo in una prospettiva interdisciplinare.

La legge del 1902 sul lavoro delle donne e dei fanciulli costituisce al tempo stesso una delle tappe essenziali dell'inizio del diritto del lavoro e un passaggio legislativo importante nella storia dei diritti delle donne. Si può e si deve discutere intorno alla reale portata della tutela, tenendo conto che si tratta della "prima" tutela e anche il "primo" esempio di costruzione di legge sociale sulla base di un negoziato politico. Bene o male, la legge del 1902 compie un salto irreversibile nella tecnica legislativa, con una mediazione, certo sbilanciata, ma pur sempre una mediazione, tra due impianti normativi alternativi. Rispetto alla legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli, il salto di qualità è dato non solo e non tanto dai contenuti quanto e soprattutto dal metodo fondato sulla contrattazione politica: quasi una sorta di prototipo primordiale della legislazione sociale novecentesca.

¹ Il convegno di studi svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena il 25-26 novembre 2015, organizzato dal predetto dipartimento, dalla Fondazione di Studi Storici "Filippo Turati", dal Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Siena, dal Centro Interuniversitario per la Storia del Cambiamento Sociale e dell'Innovazione (Ciscam), con il patrocinio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'interdisciplinarietà dei contenuti ha rappresentato una vera e propria necessità onde porre in correlazione politica e diritti, socialismo e questione femminile. I tanti significati della legge Carcano possono essere esplorati soltanto mettendo insieme giuslavoristi, storici del diritto e storici generali, in un dialogo effettivo che parte da lontano nell'attività della Fondazione Turati, come ha ricordato Maurizio Degl'Innocenti aprendo i lavori del convegno senese. Il recente volume curato da Michela Minesso dedicato a donne e giovani, sotto il profilo del Welfare, ha costituito un momento importante di questo dialogo tra giuristi e storici².

Tra storia e diritto, il collegamento e la distinzione si rinvengono nella visuale, nell'identificazione dell'oggetto d'indagine e – poi – del punto di osservazione. Due sfere talvolta rese più vicine dall'intermediazione essenziale della storia del diritto che da decenni riflette sulla necessità di un'interazione tra storia giuridica e storia sociale. Un legame su cui Mario Sbriccoli fonda addirittura le ragioni stesse dell'autonomia matura della storia giuridica: «guai perdersi, dissolversi o annegare nel mare della storia, fosse pure la storia sociale, ma guai anche avere un irrazionale terrore di bagnarsi un po'»³.

Sulla storia del lavoro femminile un ruolo importante nella conoscenza storica è stato svolto da giuristi particolari come i giuslavoristi. Giuristi particolari perché una materia novecentesca come il diritto del lavoro è fortemente intrecciata alla storia del movimento operaio: ogni diritto del lavoro prende la forma del movimento operaio di riferimento. I giuslavoristi sono giuristi particolari proprio perché hanno dovuto elaborare la storia della materia per affrancarla dal dogmatismo del diritto civile. Per i giuslavoristi, la storia non è mai stata un'introduzione colta al profilo dogmatico, ma una necessità operativa per ritrovare nelle pieghe delle dinamiche sociali il fondamento di un diritto particolare come quello del lavoro, forte – nel Novecento – di legittimazione storica ma fragile nei contorni formali in virtù di uno sviluppo extralegislativo, spiegabile nella storia del movimento sinda-

² M. Minesso (a cura di), *Welfare donne e giovani in Italia e in Europa nei secoli XIX-XX*, FrancoAngeli, Milano 2015.

³ M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*. Atti dell'incontro di studio Firenze, 26-27 aprile 1985, Giuffrè, Milano 1985, pp. 127-148. «Per Mario Sbriccoli c'era – e forse c'è ancora – troppa distanza tra la storia del diritto e la storia della società. Aveva orrore delle chiusure disciplinari, di questa nostra pseudo-cultura accademica scandita in raggruppamenti, e ciascun raggruppamento inteso come compartimento-stagno» (P. Grossi, *Conclusioni*, in P. Grossi, L. Lacchè, C. Latini, P. Marchetti, M. Meccarelli (a cura di), *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Eum, Macerata 2007, p. 455).

cale più che nella consultazione della Gazzetta Ufficiale. Il contributo del socialismo riformista alla formazione del primo sistema giuslavoristico nel periodo liberale è offerto nel 1969 da Umberto Romagnoli in un libretto con un titolo in grado di scoraggiare qualsiasi storico in cerca di dialogo con i giuristi: *Le associazioni professionali nel processo*⁴. La ricerca giurisprudenziale di Lorenzo Gaeta sugli infortuni sul lavoro – anch’essa con un titolo non certo da catalogo di storia sociale – è anche uno spaccato in presa diretta sulla condizione operaia di fine Ottocento⁵. La riflessione di Maria Vittoria Ballestrero sul lavoro femminile ha portato il diritto del lavoro a incrociarsi con la questione di genere⁶: la storia dunque non come accattivante premessa culturale al discorso giuridico “vero”, ma come chiave conoscitiva per allargare i confini del discorso giuslavoristico.

Dall’altro lato, la storiografia sull’età liberale si è sempre di più avvicinata alla prospettiva giuridica intorno alla fondamentale questione rappresentata dalla domanda di cittadinanza sollevata dalle masse popolari. La ricostruzione dei primi interventi sociali dello Stato è stata compiuta in larga parte dagli storici generali, specie quelli più attenti alle ragioni del socialismo riformista. Persino i maestosi scenari della lotta di classe ruotano pur sempre intorno a questioni concrete rappresentate dai diritti negati o conquistati: le “agitazioni proletarie” o le “sommosse popolari” dello storico spesso coincidono con le “controversie collettive” dei giuristi del lavoro.

In questo contatto prolungato, ancorché filtrato dal muro disciplinare, tra diritto del lavoro e storia contemporanea, non tutti i temi storici sono emersi nella loro giusta consistenza. Più che un dialogo vi è stato un parallelo processo di auto-apprendimento: i giuristi del lavoro hanno appreso dalla storia del movimento operaio e socialista la mappa di concetti e fatti sociali di riferimento, così come gli storici generali hanno ritrovato nel diritto i punti tecnici fondamentali per comprendere le finalità pratiche che muovevano i grandi processi politici.

Non sempre l’interazione a distanza tra il “puro” diritto e la “pura” storia, tra due settori comunicanti a fatica, dunque, ha giovato alla comprensione complessiva di fatti dai molteplici significati giuridici e politico-sociali. E tra questi rientra sicuramente la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli del 1902. Una legge valutata dai giuslavoristi nei suoi termini tec-

⁴ U. Romagnoli, *Le associazioni sindacali nel processo*, Giuffrè, Milano 1969.

⁵ L. Gaeta, *Infortuni sul lavoro e responsabilità civile. Alle origini del diritto del lavoro*, Esi, Napoli 1986.

⁶ M.V. Ballestrero, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, il Mulino, Bologna 1979, nonché i saggi richiamati dalla stessa autrice nel contributo in questo volume.

nici, come stentato avvio delle tutele, senza ricevere stimoli dalla storiografia di genere, che d'altra parte evoca quella legge per lo più nella logica dello scontro Mozzoni-Kuliscioff intorno alla tattica della "tutela", ignorando la convergenza sulla strategia del lavoro come fonte di legittimazione sociale delle donne. Nei grandiosi scenari delle lotte delle donne (operaie) per le donne (operaie) si finisce per smarrire il senso storico della leggina di conio zanardelliano – bene o male, pensata per quelle donne – che finisce così per essere oltremodo rimpicciolita, schiacciata su un eterno presente che impedisce ogni visione di prospettiva fondata sulla complessità storico-giuridica del tema. Una complessità da non confondere con l'esame di qualche norma di legge.

La storia della prima conquista legislativa delle donne contiene tante storie che possono essere comprese sino in fondo intrecciando saperi diversi: la storia dell'avvio del discorso giuslavorista, la storia della cittadinanza delle donne, la storia dell'associazionismo femminile, la storia di una giornata particolare, il 23 febbraio 1902, caratterizzata da trecento comizi per invocare la tutela legislativa – oggi si direbbe un *lavoro femminile day* – e naturalmente la storia di Anna Kuliscioff che su quella legge ha fortemente scommesso al punto tale che il giudizio storiografico sul suo percorso di vita e di pensiero risulta condizionato da quella scommessa. La «montagna» pensata da Turati e dalla Kuliscioff certo era molto diversa dal «topolino» governativo, come ricorda Maria Vittoria Ballestrero.

Senza la «montagna» non vi sarebbe stato tuttavia neanche il «topolino». E questo dato spiega molti degli equivoci ideologici intorno al significato di una legge che porta sì il nome del ministro zanardelliano, con un passato garibaldino, Paolo Carcano, ma costituisce l'esito di una trattativa politica sorta sulla mobilitazione socialista, ispirata da Anna Kuliscioff. Accanto ai due progetti normativi, vi sono due verità storiche: da un lato, la prima legge sul lavoro delle donne e, più in generale, la prima legge ancorché parziale sulla condizione femminile, che è anche la prima legge in cui il movimento operaio riesce a interferire con una partecipazione di massa, dall'altro una legge che razionalizza lo sfruttamento della manodopera concedendo il minimo rispetto al quadro europeo. In un approccio inevitabilmente post-ideologico nell'Italia del 2016, gli autori del volume non hanno sposato una delle due verità, ma hanno cercato di tenerle insieme, guardando ai tanti significati di una legge sul lavoro delle donne, nella consapevolezza che, nel discorso sulla parità, per le donne il lavoro non è mai stato e non è soltanto un lavoro.

Il riformismo socialista delle origini disegna riforme giuridiche come tappe della trasformazione della società in forma pacifica e graduale sempre con un occhio rivolto al cielo dell'utopia e l'altro ben fisso sui rapporti

reali di forza. La classe dirigente sa che nel 1902 è arrivato il momento di concedere qualcosa al movimento operaio e vede nella legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, drasticamente rivista al ribasso rispetto alle utopiche istanze socialiste, il biglietto a prezzo scontato per entrare davvero nel club europeo della modernità industriale. Una modernità con nuovi riti di massa, come il football⁷, evocato da Lorenzo Gaeta, che già compare in bella evidenza nel «Corriere della Sera» del 24-25 febbraio 1902, nella stessa pagina in cui vi è il resoconto dei comizi – trecento secondo «l'Avanti», pur sempre duecento secondo «La Tribuna» – per la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. Resoconto che precede la notizia della conclusione, proprio nello stesso giorno dei trecento comizi, dei lavori della commissione governativa per studiare i mezzi di protezione delle donne e dei fanciulli, in una sorta di sospetta simmetria.

Italiane in piazza in quel fatidico 23 febbraio per invocare le tutele inevitabilmente risicate che Zanardelli, tramite Carcano, avrebbe concesso a poche di loro, o per affermare l'avvio di un percorso di cittadinanza fondato sul riconoscimento del lavoro? Questa è la domanda di partenza che certo non contiene risposte obbligate, ma richiede comunque delle risposte nel 2016.

Fuori dalla fase ascensionale del secolo del lavoro, dove si viveva nella convinzione che i diritti sarebbero comunque arrivati, prima o poi, con la lotta o con il governo, oggi nella società italiana, in cui le dinamiche globali del post-lavoro convivono con la diseguaglianza persistente tra i sessi, il tema dei diritti delle donne nel lavoro assume una valenza formidabile. Centoventisei anni dopo, esiste ancora il «Monopolio dell'uomo» tratteggiato da Anna Kuliscioff nella nota conferenza del 1890, ampiamente trattata nel volume? Non esiste sul piano dei diritti “emersi” riconosciuti faticosamente nel lungo cammino novecentesco, come ricorda Maria Vittoria Ballestrero nel suo contributo. Il lungo e particolareggiato elenco delle disuguaglianze giuridiche tra uomini e donne delineato dalla Dottoressa Kuliscioff non ha più ragion d'essere. Eppure nonostante ciò, un «Monopolio» ancor più insidioso, perché invisibile, esiste ancora testimoniato dalla scarsa presenza delle donne nel circuito della rappresentanza della politica, dalla prevalenza quantitativa e qualitativa delle donne negli studi non suffi-

⁷ «Il “foot-ball” è un giuoco al pallone, che si giuoca coi piedi. Delle due squadre che lo giuocano ognuna cerca, a furia di spinte operate coi piedi, colla testa, col petto, ma mai colle mani, di cacciare il pallone nel campo avversario e di riuscire a farlo passare sotto una specie di arco che la squadra avversaria deve difendere. Ogni volta che il pallone passa, non trattenuto in tempo, sotto questa specie di arco, un punto è guadagnato per la squadra di giuocatori che riusci nell'intento».

ciente per arrivare almeno in parità alla soglia delle posizioni dirigenziali, dalle donne costrette ancora a scegliere tra i figli e il lavoro. È un neo-monopolio costruito sui diritti che non ci sono ancora. Diritti che – a ben vedere – non attengono strettamente al rapporto uomo-donna, ma alla mancanza di uno Stato davvero sociale, capace di intervenire sulla “differenza” per creare i presupposti culturali della parità.

Quello Stato sociale ipotizzato da Anna Kuliscioff attraverso la tutela del lavoro femminile come perno per affermare una visione nuova della presenza della donna nella società. Nel contesto del 1902 la tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli comporta, nel progetto socialista, l’apertura del discorso educativo e formativo, con la piena legittimazione della donna nel lavoro come chiave di trasformazione della famiglia, quale elemento di cittadinanza da alimentare attraverso la partecipazione politica, unica modalità democratica per difendere i diritti conquistati, allargandone sempre di più i contenuti in senso progressivo.

Tutti questi frammenti devono insomma essere ricomposti, confrontando prospettive diverse che non sempre approdano alle stesse conclusioni. L’intento è proprio quello di evitare il metro di giudizio giuslavoristico o quello della parità secondo i canoni tardo novecenteschi, ma di riflettere intorno alle grandi questioni sollevate da Anna Kuliscioff con la sua complessiva proposta politica.

Il primo contributo di Lorenzo Gaeta offre una sorta di introduzione agli anni decisivi per la formazione del diritto del lavoro in Italia. Gli anni della legge sulla responsabilità per gli infortuni sul lavoro e del fallimento della grande riforma del contratto di lavoro. Molti dei tratti identitari del diritto del lavoro italiano emergono nel passaggio di secolo, compresa la prima monografia sul contratto di lavoro scritta dal dogmatico Lodovico Barassi nel 1901, il padre fondatore, ucciso in senso freudiano dai giuslavoristi. L’analitica scansione di fatti giuridici e sociali tra Otto e Novecento, dimostra come il periodo giolittiano non possa essere semplicemente liquidato come l’età delle attese deluse o delle riforme mancate, secondo i canoni del «riformismo senza riforme» di ragionieriana memoria. Molti sono i nessi tra ciò che avviene tra il 1898 e il 1902 e l’elaborazione giuridica successiva. In Italia e in Europa emerge un diritto nuovo, di natura collettiva che assorbe e rielabora le dinamiche politiche della lotta di classe. Un diritto estraneo alle Pandette, come aveva intuito il romanista Philipp Lotmar, che prende le forme delle lotte sociali in cui è concepito. Il «Corriere della Sera» del 24-25 febbraio 1902, dopo le notizie sui comizi, informa che a Torino due società del gas hanno accettato l’arbitrato sollecitato dal sindaco «sul punto della riammissione del personale che aveva cessato dal lavoro» onde placare il disordine pubblico. La funzione di quel primo diritto del la-

voro “da campo” è quello di muoversi tra “quiete” e “tempesta”, tra “pace” e “guerra”: «stasera la città è tranquilla; grosse pattuglie di cavalleria percorrono le strade, ormai quasi deserte. Soltanto presso le edicole dei giornali la gente staziona, avida di notizie»⁸. Come emerge nel quadro tracciato da Gaeta, il diritto del lavoro nasce così tra pattuglie di cavalleria e accordi informali che trovano un senso giuridico nel quadro politico.

Sotto il profilo della storia del diritto del lavoro, la rilevanza storica degli interventi non attiene tanto alla qualità e alla quantità, ma al modello di elaborazione tecnica, alla costruzione del prototipo. Con la legge sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, evidenzia Gaeta, avviene la scelta dell'area sociale su cui edificare il diritto del lavoro: la tutela dell'operaio industriale sindacalizzato con accento settentrionale.

Quello che sappiamo sulla storia giuridica del lavoro femminile lo dobbiamo in larga parte agli studi di una maestra del diritto del lavoro come Maria Vittoria Ballestrero, la quale torna a riflettere sul significato della legge del 1902. Si tratta di un'analisi che collega diritto del lavoro e questione femminile, andando alla radice storica della compatibilità tra “parità” e “tutela”. I quasi quarant'anni trascorsi dalla legge del 1977 sulla parità uomo-donna nel lavoro consentono una riflessione sulle origini della legislazione protettiva rapportata ai nodi della contemporaneità, alla disillusione rispetto alle attese degli anni Settanta del secolo scorso.

Il divario tra progetto socialista e l'esito legislativo è ricostruito, partendo dalla legge del 1886 sul lavoro dei fanciulli, attraverso la descrizione del mercato del lavoro femminile e le posizioni delle forze sociali in campo, con gli industriali capaci di piegare le ragioni dell'umanitarismo alla congiuntura produttiva. L'analisi non si ferma ai riflessi della legge sulle origini del diritto del lavoro, offrendo un quadro giuridico sulla questione femminile, tra passato e presente, con passaggi illuminanti, come quello sulla perdita «del valore eguagliante» del lavoro per le donne nella discussione sulle differenze di genere.

Nelle conclusioni Maria Vittoria Ballestrero affronta il tema del fattore maternità così come si configura oggi, dichiarandosi non disposta a sacrificare la “tutela”, ma nella consapevolezza che la “tutela” possa non essere sufficiente per affermare la vera parità fondata sull'eguaglianza. La soluzione è individuata nella «condivisione dei ruoli familiari». Una soluzione dunque che sposta l'attenzione verso le persone, in una ricomposizione del-

⁸ «Le società del gas accettano l'arbitrato», in «Il Corriere della Sera» del 24-25 febbraio 1902.

la conciliazione tra famiglia e lavoro. Emerge dunque la necessità di un contatto tra diritto del lavoro e il diritto delle persone, in una fase di enorme trasformazione dei lavori e dei ruoli familiari.

Rispetto a tante considerazioni storiografiche sulla legge di tutela come storico intralcio alla soluzione della questione femminile, giunge opportuno il quadro legislativo a livello europeo tratteggiato da uno specialista della storia dello Stato sociale, come Gianni Silei. Emerge il dato inequivocabile, infatti, della legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli come banco di prova della maturità industriale dei paesi alla rincorsa del modello inglese. Silei collega la grande domanda europea con la risposta italiana, offrendo una panoramica puntuale dei livelli di tutela. Dati importanti, da tenere sempre in considerazione, alla luce delle accuse alla “tutela” nel lavoro femminile vista come imposizione maschilista, quale errore storico riconducibile all’atteggiamento dei socialisti di primo Novecento e quindi alla strategia di Anna Kuliscioff. La “tutela” naturalmente non è mai nel contesto europeo la soluzione al problema femminile, ma il suo inizio. La precondizione giuridica per affrontare il discorso sulla “parità” e la “differenza”, costituita dalla maternità.

L’aspetto della maternità è punto qualificante il progetto socialista e anche uno dei pochi aspetti riguardanti le lavoratrici adulte regolato dalla legge Carcano. Per quanto misero nei contenuti, il congedo di maternità costituisce la trama di tutto il dibattito successivo, l’appiglio normativo che consente di non archiviare la legge e di prolungare il discorso spostandolo verso l’istituzione della Cassa di maternità. Proprio questo passaggio storico è affrontato da una studiosa riconosciuta della maternità come Michela Minneso, con estrema attenzione al dato giuridico dei diritti nell’ambito della ricostruzione dei nodi politico-sociali. Emerge dunque un contributo a più livelli che affronta le prime politiche sulla maternità, il ruolo del socialismo riformista in quelle politiche e le tutele normative in un orizzonte comparativo. La legge del 1902 costituisce dunque una sorta di parametro di riferimento che consente di separare un “prima” e un “dopo” nella vicenda storica della maternità come diritto. Il pregio del saggio, come del resto può dirsi per gran parte dei contributi, è quello di non poter essere agevolmente incanalato in un recinto disciplinare, senza svilire il rigore metodologico della storia contemporanea. L’attenta ricostruzione normativa è di indiscutibile utilità anche per i giuristi, non costituendo una divagazione erudita ma il doveroso approfondimento giuridico necessario per affrontare la storia sociale e politica dei diritti ricollegabili alla condizione materna.

Ninfa Contigiani – storica del diritto con riconosciuta e apprezzata sensibilità per il tema complessivo della cittadinanza femminile – riflette sulle origini giuridiche della grande questione della parità dei sessi sotto il profi-

lo della cittadinanza, sempre con costante attenzione alle istanze femministe nella società. Il saggio affronta tutti i grandi nodi concettuali della questione di genere anche con riferimento al significato costituzionale dell'esclusione dal diritto di voto. Le prime tutele giuslavoristiche vengono misurate sotto il profilo della parità, con una riflessione ad ampio raggio sul Novecento giuridico al femminile.

Il saggio di chi scrive attiene al significato della tutela del lavoro femminile all'interno dell'universo domestico, la sede del «Monopolio dell'uomo», descritto da Anna Kuliscioff. L'autosufficienza economica della donna vista come presupposto per l'affermazione di un modello familiare nuovo, fondato sul libero di incontro dei sentimenti. In questa prospettiva, la legge del 1902 assume il carattere di un primo passo verso la famiglia riformata nella società trasformata dal socialismo.

Uno spaccato della condizione sociale e giuridica della donna emerge dalla lettura dei corposi saggi di Floriana Colao e Irene Piazzoni. La storica del diritto penale Floriana Colao riflette sulla condizione giuridica della donna attraverso il filtro del dibattito criminologico, letteralmente incendiato dalla variabile Lombroso. Il risultato finale va ben oltre le premesse iniziali: emerge un composito quadro di cultura giuridica intorno alla condizione giuridica della donna nella società. La ricchezza dei richiami culturali e dottrinali rende la lettura una sorta di viaggio nella questione femminile, nell'atmosfera milanese del positivismo. Anche in questo caso si possono individuare più livelli di lettura: dalla donna come pedina nella scacchiera in divenire del positivismo criminologico, alla donna come descritta dalla letteratura e dalla pubblicistica giuridica e medica. Un contributo che alla fine arricchisce anche la conoscenza del mondo circostante Anna Kuliscioff, approfondendo aspetti spesso menzionati ma non sviluppati dalla storiografia, a cominciare dal rapporto tra la Signora del socialismo e la "strana" famiglia Lombroso.

Il contributo di Irene Piazzoni completa questo quadro, configurando l'immagine femminile sulla base dell'incastro di tanti registri culturali e sociali. Immagine non solo e non tanto come visione del "femminile" nella società ancora saldamente maschile, quanto e soprattutto come rappresentazione pubblica della donna, in un costante gioco di richiami tra livello politico e cultura. Il riferimento all'immagine femminile implica la percezione di come la donna è vista, ma anche di come quella stessa donna si rivede nello specchio della società borghese in termini di inquieta autorappresentazione, sempre in bilico tra slancio e rassegnazione. Nella cultura e nella pubblicistica femminile emerge sempre il dato di una sottomissione che sempre più a fatica rientra nelle forme legali, ma anche la capacità femminile di ritagliarsi una propria autonomia nel presente, sempre in attesa di

qualcosa, e persino di intercettare gli umori di una società industriale che vede affiorare immagini femminili di donne immaginarie e immaginate. Donne immaginarie e immaginate sono in fondo le donne vista dal mondo del diritto. La diseguaglianza giuridica, combattuta da Anna Maria Mozzoni all'indomani del codice unitario, si nutre e si alimenta di queste immagini deformate. La lotta delle donne per i diritti passa anche attraverso immagini nuove da contrapporre a quelle proposte dal mondo borghese. Per riformare la condizione giuridica della donna non basta abrogare qualche norma: occorre abbattere il pregiudizio come dato culturale moralizzato e alla fine giuridicizzato.

E tra le donne nuove in grado di dar saltare i meccanismi del pregiudizio vi sono sicuramente le sindacaliste socialiste. Il contributo di Fiorenza Taricone affronta le connessioni tra socialismo e questione femminile attraverso l'osservatorio privilegiato costituito da «La Difesa delle Lavoratrici», la rivista fondata da Anna Kuliscioff. Come del resto, suggerisce il titolo, il saggio può essere visto in tre livelli distinti destinati a ricomporsi. Intanto il rapporto tra le donne socialiste e il partito, tra slanci programmatici e incomprensioni più o meno di natura tattica. Poi vi è il profilo dell'associazionismo femminile di stampo sindacale che trova nella «Difesa» un punto di riferimento per la rappresentazione politico-sindacale del lavoro delle donne. Vi è infine la rivista, con il suo linguaggio in cui la teoria dei diritti femminili convive con la propaganda e la pedagogia. Il saggio è scandito dai rimandi biografici al “personale” di una rivista particolare, capace di saldare il socialismo alla questione femminile. La storia delle donne de «La Difesa» concentra l'incontro tra femminismo e socialismo.

Il saggio di una specialista dell'associazionismo femminile, come Fiorenza Taricone, ha l'indubbio merito di ricomporre pezzi di storia femminile, individuando interazioni e collegamenti tra sindacalismo e femminismo, superando così quelle scorciatoie e semplificazioni alla base della ricerca del femminismo “puro” e “astratto” spesso incompatibile con le piccole e grandi questioni poste dalle donne de «La Difesa».

Il contributo della giuslavorista Maria Dolores Santos Fernández offre una riflessione sulla storia delle donne intorno alla vicenda di Clara Campoamor. Una vicenda, come ricostruisce l'autrice, che presenta similitudini con l'esperienza esistenziale di Anna Kuliscioff. Tra elementi storici di partenza, contatti politici in corso e persistenze culturali in divenire, il confronto tra Italia e Spagna sul terreno dei diritti civili delle donne offre spunti ulteriori di riflessione. Due paesi notoriamente “ritardatari” sul piano del diritto di famiglia e dei diritti femminili, almeno sino alla fine del franchismo: dalla Spagna vista dai progressisti italiani come esempio da non seguire negli anni Sessanta e come esempio da inseguire negli anni di Zapatero.

Il saggio dunque apre spunti di riflessione nel confronto sui diritti civili in una prospettiva comparata fondata su forti elementi di contatto culturale, a partire dalla matrice cattolica.

La legge del 1902 riguardava anche il lavoro dei minori, costituendo la seconda legge in materia, dopo il totale fallimento della legge del 1886, ricordata più sul piano statistico che non per l'effettiva incidenza. L'accostamento tra donne e fanciulli, che può risultare beffardo per la donna contemporanea, va inquadrato sul piano della preparazione all'eguaglianza partendo dalla diseguaglianza assoluta, indiscussa e indiscutibile sul piano della legalità ottocentesca. Il riferimento ai fanciulli include automaticamente anche le fanciulle, avviandole a un percorso di eguaglianza, ancora tutto da costruire, di cui la legge costituisce un'anticipazione, quasi una cambiale dal difficile incasso. Al contributo del giuslavorista Bruno Fiorai si deve una ricostruzione attenta della traiettoria del lavoro minorile in cui l'attenzione al dato tecnico va di pari passo con la comprensione storica dell'impianto normativo. L'attenzione si sofferma sulle eterne contraddizioni della materia e sui dilemmi persistenti nel presente.

Il volume si conclude con il contributo di Luigi Tomassini che affronta la cultura del lavoro femminile attraverso la fotografia. Non si tratta di una rassegna di foto esemplificative, ma di una narrazione che utilizza e valorizza la fotografia come una fonte di conoscenza storica. Nell'analisi del mercato del lavoro femminile, la fotografia diventa contenuto "visivo", rappresentazione del modo di vedere il lavoro, anche come modo di "falsare", di orientare la percezione del lavoro femminile nella società. Rappresentazione che richiede rigore storico e assoluta capacità di collegamento con il contesto sociale di riferimento. Il rigoroso approccio generalista, imposto dall'utilizzo della fonte fotografica, costituisce l'ideale chiusura del volume. Il punto di partenza di Luigi Tomassini è costituito proprio dalla legislazione sociale con l'ingresso dell'apparato dello Stato nell'organizzazione del lavoro, il punto d'arrivo dalla Grande Guerra. La fonte fotografica diventa un modo per narrare il momento storico in cui il lavoro delle donne diventa una questione di cittadinanza.

In definitiva emerge un quadro d'insieme che va oltre la "federazione" di saperi disciplinari autonomi e confinanti. Vi sono certo visioni diverse che tuttavia dipendono dalle sensibilità dei singoli autori, più che dalla provenienza disciplinare. Il tema della legge del 1902 è affrontato da giuslavoristi, storici generali e storici del diritto. Il suggestivo profilo della rappresentazione del "femminile" è al centro delle riflessioni, tra storia giuridica e storia sociale, di Colao e Piazzoni – polarizzate con ampio respiro rispettivamente sui profili giuridico-criminologico e sociale-letterario, secondo le specifiche vocazioni – ma compare con sfumature anche negli altri contri-

buti. Altrettanto può dirsi per il tema dell'associazionismo femminile tematizzato da Fiorenza Taricone, che affiora in forma diversa in altre riflessioni.

Un quadro d'insieme è costituito dal diritto di cittadinanza delle donne attraverso il lavoro, affrontato fuori da una rigida logica disciplinare e con la massima apertura di dialogo culturale "senza frontiere". Emergono così elementi di riflessione che inseriscono la visione particolare in quella generale: non dunque Anna Kulisciuff e la sua legge dal punto di vista del diritto del lavoro femminile o secondo i parametri della differenza di genere, ma in una visione complessiva che offre qualche risposta e soprattutto che apre altre domande sulla donna nella società novecentesca, alla perenne ricerca di cittadinanza. La prospettiva della differenza di genere non è stata affatto rimossa, ma storicizzata, inserita nel contesto sociale in cui affiorava in Italia tra Otto e Novecento e delimitata nei suoi contorni giuridici e sociali.

Ieri, come del resto oggi, la questione femminile non è risolvibile con un decreto legge, richiedendo una visione complessiva dei tanti pezzi disciplinari e concettuali che compongono quella questione nel suo divenire storico. Diritto e storia, e dunque giuristi e storici, possono contribuire alla soluzione dei dilemmi della contemporaneità, considerando che la sostanza dei diritti civili è determinata dalla memoria storica. La corretta impostazione nel presente sul grande tema della cittadinanza politica delle donne deriva in larga parte dalla giusta lettura del passato.

*La donna e la società di massa**

di Maurizio Degl'Innocenti

Il convegno si inserisce in un programma scientifico di lungo periodo promosso dalla Fondazione di studi storici «Filippo Turati» sul *welfare*, in quanto elemento costitutivo dello Stato moderno, del sistema industriale, della rete connettiva della società civile. La premessa è che, costruito a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, oggi mostri i segni di una difficoltà insuperabile a garantire servizi alla persona pur considerati diritti ormai acquisiti e quindi irrinunciabili, e tantomeno a estenderli ad ulteriori prestazioni o beneficiari. Si profila, in tutta evidenza, un problema generazionale, di enorme portata. Avviarne un profondo ripensamento è compito di tutti, lo è, per la loro parte, anche degli storici, nell'auspicio che ciò possa essere di stimolo per valutare e quindi avviare le soluzioni praticabili per il presente e per il futuro. Troppo diffuso, infatti, è il silenzio, troppo estese sono le omissioni. Lo si è visto perfino in occasione delle iniziative promosse per il 150 anniversario dell'Unità.

In tale prospettiva la Fondazione promosse il convegno di studi su *Volontariato e mutua solidarietà. 150 anni di previdenza in Italia*, i cui atti uscirono nel 2011 a cura di Gianni Silei per i tipi Lacaïta. Nella riconsiderazione del concetto stesso di *welfare State* ci si interrogò sul rapporto tra pubblico e privato in presenza della *big society*, trattando dunque di *welfare* selettivo, *welfare* associativo, *welfare* aziendale in funzione non alternativa ma piuttosto complementare alle politiche pubbliche, *welfare community* o sussidiario o delle opportunità. Si tornò a parlare di capitale sociale e di attivismo associativo, guardando con attenzione rinnovata al ruolo dei corpi intermedi, nella convinzione che mettere al centro delle pratiche sociali la persona e la responsabilità, la solidarietà e la condivisione, significasse in-

* Saluto di Maurizio Degl'Innocenti in apertura dei lavori del congresso di studi *La legge sul lavoro femminile e minorile del 1902 e la cittadinanza della donna. Nel 90° anniversario della morte di Anna Kuliscioff*.